

Articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.*

Il piano biennale della VIR 2025-2026 adottato con decreto del Ministro della difesa 2 dicembre 2022 (verifica dell'impatto della regolamentazione) contiene il provvedimento che si sottopone alla consultazione pubblica.

L'articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 inserisce l'articolo 2-*bis* nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di prevedere che nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti l'Agenzia industrie difesa sia autorizzata ad attivare per la durata massima di due anni 48 contratti di apprendistato. Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022 (in attuazione del secondo periodo del comma 1, del citato articolo 2-*bis*) ha lo scopo di individuare, come previsto dalla disposizione normativa, le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti e il relativo trattamento economico nonché di stabilire la distribuzione del personale da contrattualizzare nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia. Agli allievi apprendisti reclutati a seguito di superamento di procedura selettiva pubblica è stato corrisposto un compenso annuo. In particolare, il ricorso all'apprendistato consente di rispondere anche alle esigenze derivanti dagli impegni connessi con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza senza flessioni nella funzionalità degli Stabilimenti ed agevola il processo di revisione delle dotazioni organiche complessive dell'Agenzia, garantendo continuità di alimentazione nel momento critico tra la pianificazione/programmazione e l'implementazione del nuovo modello. Inoltre, in considerazione dell'ubicazione degli Stabilimenti stessi in aree a basso livello di sviluppo industriale-manifatturiero, i contratti di apprendistato costituiscono nello stesso tempo un'opportunità di impiego giovanile in contesti problematici sotto questo aspetto ed un momento di formazione utile per un ritorno delle competenze acquisite nel tessuto economico e industriale del territorio al termine dell'esperienza stessa.

Successivamente l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ha stabilito:

- 1) la possibilità di stabilizzare le assunzioni a tempo determinato di assistenti specializzati effettuate dall'Agenzia industrie difesa;
- 2) nelle more dell'attuazione delle procedure di stabilizzazione, la possibilità del rinnovo per ulteriori 12 mesi dei citati contratti di apprendistato nel numero massimo di 44.

L'Agenzia ha provveduto dapprima al rinnovo che, a fronte di un numero significativo di rinunce, è stato di 26 contratti e successivamente alla stabilizzazione delle 26 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'Area degli Assistenti.

Il provvedimento in questione è sottoposto ad una valutazione dell'impatto della regolamentazione che (ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169) valuta gli interventi applicando i criteri di efficacia (grado di raggiungimento degli obiettivi), efficienza, rilevanza (perdurante utilità) e coerenza anche attraverso il confronto offerto dalla consultazione pubblica.

La consultazione, diretta a raccogliere elementi che saranno posti alla base delle valutazioni che confluiranno nella relazione VIR, è aperta a chiunque sia interessato a fornire il proprio contributo, sia in qualità di portatore di interessi specifici, sia come privato cittadino.

L'aspetto dell'articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che si sottopone a consultazione è quello relativo al trasferimento delle competenze specialistiche connesse con le

specifiche produzioni degli stabilimenti attraverso cui l'Agenzia industrie difesa opera in diversi settori.

Chi volesse offrire il suo contributo può farlo, rispondendo alle seguenti domande con le modalità in calce dettagliate:

In che misura i risultati osservati possono essere attribuiti alla regolazione in esame e in quale invece essi derivano da altri fattori che sono intervenuti nel tempo?

Quali costi e benefici ha prodotto la regolazione in esame sulle diverse tipologie di destinatari? Le risorse impegnate da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione della regolazione in esame sono giustificate alla luce degli effetti prodotti?

La distribuzione degli effetti è stata coerente con le attese?

In che misura gli obiettivi originari e gli effetti dell'intervento corrispondono alle esigenze attuali?

Gli atti normativi analizzati (e la relativa attuazione, negli aspetti normativi, istituzionali, amministrativi) sono tra loro coerenti? In che misura essi risultano congruenti rispetto al più ampio contesto regolatorio, anche internazionale?

*Per inviare contributi inoltrare una mail (non saranno accettate mail contenenti allegati), specificando nell'oggetto "**Consultazione Vir articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2021, n. 234**" all'indirizzo di posta elettronica consultazioni@difesa.it. Si segnala che saranno presi in considerazione esclusivamente i commenti e le proposte pertinenti all'oggetto della consultazione e rese in forma non anonima. Inoltre si rammenta che i contributi non costituiscono un vincolo per l'istruttoria normativa; non prevedono riscontro da parte dell'amministrazione (anche se espressamente richiesto) e sono soggetti a pubblicazione, salvo diversa espressa richiesta degli autori e sempre che non sussistano ragioni di riservatezza, per i dodici mesi successivi alla conclusione della consultazione.*